

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DEGLI
 AMMINISTRATORI LOCALI IN CONDIZIONE DI
 INCANDIDABILITA'**

**SONO SOSPESI DI DIRITTO DALLE CARICHE INDICATE AL COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL
 DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235:**

Coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c).

(Art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.

(Art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(Art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

(Art. 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

(Art. 11, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

(Art. 11, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. **(Art. 11, comma 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)**